

L'ALTA CORTE

2020 Pratica n. 2020/271 COS

IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA INORA LIFE

E IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA MONUMENT LIFE INSURANCE

E IN MERITO ALL'ASSURANCE COMPANIES ACT DEL 1909

E IN MERITO ALL'INSURANCE ACT DEL 1989

**E IN MERITO AI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) DEL 2015**

**PROPOSTA DI TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DALLA SOCIETÀ
DI ATTIVITÀ DESIGNATA INORA LIFE ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA
MONUMENT LIFE INSURANCE**

PIANO

**Per il trasferimento di attività assicurative ai fini dell'Assurance Companies
Act del 1909, dell'Insurance Act del 1989, dei Regolamenti 2015 dell'Unione Europea
(Assicurazione e Riassicurazione)**

MATHESON

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
DM/ELCA/CF 666909/54

TEL: + 353 1 232 2000

FAX: +353 1 232 3333

50151201.6

CONTENUTO

	N. pagina
1 Interpretazione	4
2 Trasferimento di attività assicurative	13
3 Data di Efficacia del Piano	16
4 Questioni fiscali relative al Trasferimento di Attività.....	17
5 Mandati e altre istruzioni	17
6 Continuità del procedimento.....	18
7 Disposizioni generali	18
MLIDAC	22
8 Prova del trasferimento	23

L'ALTA CORTE

2020 Pratica n. 2020/271 COS

IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA INORA LIFE

E IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA MONUMENT LIFE INSURANCE

E IN MERITO ALL'ASSURANCE COMPANIES ACT DEL 1909

E IN MERITO ALL'INSURANCE ACT DEL 1989

**E IN MERITO AI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
(ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) DEL 2015**

**PROPOSTA DI TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DALLA SOCIETÀ
DI ATTIVITÀ DESIGNATA INORA LIFE ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA
MONUMENT LIFE INSURANCE**

PIANO

**per il trasferimento di attività assicurative ai fini dell'Assurance Companies
Act del 1909, dell'Insurance Act del 1989, dei Regolamenti 2015 dell'Unione Europea
(Assicurazione e Riassicurazione)**

QUESTO PIANO REGISTRA CHE:

CONSIDERANDO:

- A. Inora Life DAC ("**Inora**" o il "**Cedente**") è una compagnia di assicurazioni sulla vita, costituita in Irlanda il 4 luglio 2000 con numero di registrazione 329745. La sede legale e la sede principale delle attività si trovano in Two Park Place, Ground Floor, Hatch Street, Dublino. L'azionista unico del Cedente è Monument Life Insurance DAC (il Cessionario (come definito di seguito al paragrafo C).
- B. Il Cedente è autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") " a svolgere attività di assicurazione sulla vita di Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento con Classe I collegata*) e Classe VI (*Operazioni di rimborso del capitale con Classe I collegata*) come definito all'Allegato 2 dei Regolamenti 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) ("**Regolamenti del 2015**"). Tutte le Polizze

in Trasferimento (come definite di seguito) sono coperte dall'autorizzazione di Classe III del Cedente. Il Cedente non ha alcuna attività di Classe VI.

- C. Monument Life Insurance DAC (in precedenza Laguna Life DAC) ("**MLIDAC**" o "il **Cessionario**") è una compagnia di assicurazioni sulla vita costituita in Irlanda l'8 aprile 2000 con numero di registrazione 325795. La sede legale e la sede principale di attività si trovano in Two Park Place, Hatch Street Upper, Dublino 2. L'azionista unico del Cessionario è Monument Trinity B DAC (essendo una società costituita ai sensi delle leggi irlandesi con numero di registrazione 265960 e con sede legale e sede operativa principale a Two Park Place, Hatch Street Upper, Dublino 2). Laguna Life DAC ha cambiato il suo nome in Monument Life Insurance DAC con effetto dal 2 aprile 2020.
- D. Il Cedente e il Cessionario fanno parte del gruppo di società Monument Re (il "**Monument Group**") e sono entrambe sussidiarie indirette di Monument Re Limited, una società registrata secondo le leggi delle Bermuda e con sede legale in Crown House, 4 Par-la-ville Road, Hamilton HM08, Bermuda. Il Monument Group sta attualmente intraprendendo un progetto in base al quale sta consolidando le sue entità irlandesi e come risultato di questo progetto di consolidamento Monument Trinity B DAC (l'attuale azionista diretto di MLIDAC) e Monument Trinity A DAC (l'attuale azionista diretto di Monument Trinity B DAC) inizieranno ciascuno una procedura di liquidazione per soggetto solvente (es. liquidazione volontaria) che porterà Monument Re Limited a diventare azionista diretto di MLIDAC. Si prevede che ciò avvenga prima della Data di Efficacia del Piano (come definita nel presente documento).
- E. Il Cessionario è autorizzato dalla Banca Centrale a svolgere attività di assicurazione sulla vita di Classe I (Assicurazioni sulla vita e contratti per il pagamento di rendite sulla vita umana, ma escluse le Classi II e III) Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*) e Classe IV (*Contratti permanenti di assicurazione sanitaria*) come previsto dall'Allegato 2 del Regolamento 2015. Il Cessionario è inoltre autorizzato a trattare assicurazioni non vita di Classe I, II e XVI (tale autorizzazione si estende a coprire le assicurazioni in run-off che MLIDAC ha acquisito da Monument Trinity A DAC e Monument Trinity B DAC in virtù di un Piano di trasferimento entrato in vigore il 30 giugno 2020). Il Cessionario ha inoltre chiesto alla Banca Centrale di estendere la sua autorizzazione per includere attività di assicurazione sulla vita di Classe VI (*operazioni di rimborso del capitale*), in quanto tale classe è definita nella Tabella 2 dei Regolamenti

2015 (sebbene questa classe non sia rilevante per l'attività in Trasferimento (come definito nel presente documento) in quanto il Cedente non ha alcuna attività di Classe VI).

- F. Le autorizzazioni detenute nei confronti di Cedente e Cessionario rimangono in vigore a tutti gli effetti, tuttavia, a partire da giugno 2012, il Cedente ha chiuso a nuove operazioni.
- G. L'autorizzazione del Cessionario gli consente di ricevere l'intera Attività in Trasferimento.
- H. È stato concordato dal consiglio di amministrazione del Cedente e dal consiglio di amministrazione del Cessionario di approvare la bozza di Piano, soggetto ai requisiti della Banca Centrale, delle Autorità di Vigilanza Rilevanti e all'approvazione del Tribunale.
- I. Il Cedente ha notificato alla Banca Centrale i termini del presente Piano in conformità al Regolamento 41 e ai Regolamenti del 2015.
- J. Resta inteso che il Cessionario deve acquisire l'Attività in Trasferimento con effetto dalla Data di Efficacia del Piano e in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nel presente Piano.
- K. Il Cedente e il Cessionario con il presente accettano di comparire mediante il proprio rappresentante legale all'udienza dell'Istanza per approvare il presente Piano e si sono impegnati a sottoporsi al Piano e ad adottare tutte le misure ragionevoli (inclusa l'esecuzione di documenti) che potrebbero essere necessarie od opportune per dare effetto al Piano.

QUESTO PIANO PREVEDE QUANTO SEGUE

1 Interpretazione

1.1 In questo Piano le seguenti espressioni portano i significati specificati di fronte a loro:

Legge del 1909	L'Assurance Companies Act del 1909;
Legge del 1989	L'Insurance Act del 1989;
Regolamenti del 2015	I Regolamenti 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) (S.I.485 del 2015);
Requisiti antiriciclaggio	Le disposizioni applicabili del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (e successive modifiche) e che possono essere abrogate e sostituite per attuare i requisiti della legge europea e tutti i pertinenti strumenti legali, codici, linee guida e requisiti normativi che possono essere emanati da un'autorità competente;
Contratti di Asset Manager	Tutti i contratti, accordi, ordini di acquisto, termini e condizioni di affari, impegni e ordini stipulati dal Cedente con gestori patrimoniali e in vigore alla Data di Efficacia del Piano, ma solo nella misura in cui si riferiscono all'Attività in Trasferimento;
Regolatore belga	The Financial Services and Markets Authority (Belgio);
Libri e registri	Tutti i libri, i registri e le altre informazioni relative esclusivamente o principalmente all'Attività in Trasferimento e tutte le informazioni relative a clienti, fornitori, agenti e distributori e altre informazioni in ogni caso relative esclusivamente all'Attività in Trasferimento (inclusi i dipendenti in qualsiasi giurisdizione che sono interamente o principalmente assegnati all'Attività in Trasferimento immediatamente prima della Data di Efficacia del Piano) (diverso dai Registri Conservati);

Banca centrale	La Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi altra autorità che di volta in volta svolgerà le funzioni da essa svolte in Irlanda alla data del presente Piano;
Controller	Ha il significato ad esso attribuito nel GDPR;
Tribunale	L'Alta Corte d'Irlanda;
Contratto di deposito	Il contratto di deposito globale datato 27 marzo 2002 e stipulato tra il Cedente e Société Générale (e successive modifiche e riformulazioni);
Legislazione sulla protezione dei dati	Tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in relazione alla protezione dei dati e alla privacy (ovvero, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone alla privacy in relazione al trattamento dei dati personali) o leggi simili che si applicano in relazione al trattamento dei dati del titolare della polizza in trasferimento e/o Registri Conservati, inclusi, a titolo esemplificativo, (i) il GDPR, (ii) i regolamenti delle Comunità europee (reti e servizi di comunicazioni elettroniche) (privacy e comunicazioni elettroniche) del 2011, (iii) qualsiasi legge nazionale sulla protezione dei dati o sulla privacy applicabile a Cedente o Cessionario, e (iv) tutte le leggi, norme e regolamenti di attuazione, derivati o correlati applicabili;
Accordi di distribuzione	Tutti i contratti, accordi, ordini di acquisto, termini e condizioni di affari, impegni e ordini con consulenti finanziari, distributori e intermediari stipulati dal Cedente in relazione alle Politiche di Trasferimento;
Gravami	Qualsiasi reclamo, addebito, ipoteca, privilegio, opzione, equo diritto, potere di vendita, pegno, vincolo, riserva di proprietà, diritto di prelazione, diritto di primo rifiuto o altro diritto di terzi o interesse di garanzia di qualsiasi tipo o un accordo, disposizione od obbligo di creare uno dei suddetti;

Regolatore francese	Autorità francese di vigilanza e risoluzione prudenziale (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR);
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
Regolatore tedesco	Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin);
Attuario indipendente	Brian Morrissey di KPMG, nominato attuario indipendente per riferire sui termini del Piano o qualsiasi successore nominato per riferire in merito;
Irlanda	L'isola d'Irlanda esclusa l'Irlanda del Nord;
Regolatore italiano	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
Ordinanza	Un'ordinanza emessa dalla Corte ai sensi della Sezione 13 della Legge del 1909 che approva questo Piano e qualsiasi ordinanza (inclusa qualsiasi ordinanza successiva, che sia accessoria a esso) in relazione a questo Piano emesso dalla Corte ai sensi della Sezione 36 della legge del 1989;
Contratto di esternalizzazione	Contratto datato [●] tra il Cedente ed Equiniti ¹
Assicurati	Tutti gli Assicurati Trasferenti e gli Assicurati Cessionari;
Regolatore pertinente	Qualsiasi autorità di regolamentazione con cui la Banca centrale si consulta in conformità con il Regolamento 41(4)

1. Essere confermato

	dei Regolamenti del 2015, comprese le autorità di regolamentazione belga, francese, tedesca e italiana;
Attività Residue	<p>Qualsiasi proprietà o altro diritto rientranti nella definizione di Trasferimento di beni o di Contratti di trasferimento:</p> <p>(i)</p> <p>(a) in relazione ai quali la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento al Cessionario ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (a seconda dei casi);</p> <p>(b) dove il Cedente e il Cessionario concordano per iscritto che il trasferimento di tale proprietà deve essere ritardato o che tale proprietà non deve essere affatto trasferita;</p> <p>(c) che è al di fuori della giurisdizione della Corte o in relazione alla quale il suo trasferimento ai sensi di un'ordinanza della Corte non è riconosciuto dalle leggi della giurisdizione in cui si trova la proprietà; o</p> <p>(d) che non possono essere trasferiti o conferiti al Cessionario per nessun altro motivo,</p> <p>(ii) insieme a qualsiasi ricavo di vendita o reddito o altro accantonamento o rendimento, sotto forma di contanti o meno, guadagnato o ricevuto di volta in volta dopo la Data di Efficacia del Piano, in relazione a qualsiasi proprietà di cui ai paragrafi (i) da (a) a (d) di questa definizione;</p>
Contratto Residuo	Qualsiasi Contratto di Trasferimento che sia un'Attività Residua;

Passività Residue	<p>Qualunque responsabilità del Cedente in relazione alle Attività in Trasferimento:</p> <p>(a) attribuibile a o connessa a un'Attività Residua e che si verifica in qualsiasi momento prima della Data di Trasferimento Successiva applicabile all'Attività Residua;</p> <p>(b) in relazione alla quale la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento al Cessionario ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (a seconda dei casi);</p> <p>(c) che non possono essere trasferite o conferite al Cessionario per nessun altro motivo alla Data di Efficacia del Piano; o</p> <p>(d) se il Cedente e il Cessionario convengono per iscritto che il trasferimento di tale responsabilità debba essere ritardato o che tale responsabilità non debba essere trasferita;</p>
Polizze Residue	<p>Eventuali polizze corrispondenti a eventuali Contratti Residui che non vengono trasferite dal Cedente al Cessionario alla Data di Efficacia del Piano;</p>
Scritture conservate	<p>Eventuali scritture contabili, finanziarie e di altro tipo del Cedente relative all'Attività in Trasferimento, che il Cedente è tenuto per legge a conservare, comprese le registrazioni che possono essere richieste ai sensi del Taxes Consolidation Act 1997 e del Value Added Tax Consolidation Act 2010;</p>
Piano	<p>Il presente Piano nella sua forma originale o con, o soggetto a, qualsiasi modifica o aggiunta allo stesso;</p>
Data di Efficacia del Piano	<p>L'ora e la data in cui il presente Piano diventerà operativo in conformità con la clausola 3;</p>

<p>Data di trasferimento successiva</p>	<p>In relazione a qualsiasi Attività Residua o Passività Residua, la data successiva alla Data di Efficacia del Piano in cui tale Attività Residua o Passività Residua è o deve essere trasferita al Cessionario, vale a dire:</p> <p>(a) in relazione a qualsiasi Attività Residua che rientri nel paragrafo (i)(a), (i)(c) or (i)(d) della definizione di Attività Residua, e di qualsiasi Passività Residua che è attribuibile o connessa a tale Attività Residua o che rientra nel paragrafo (b) o (c) della definizione di Passività Residua, è la data in cui qualsiasi impedimento al suo trasferimento sarà stato rimosso o superato; e</p> <p>(b) in relazione a qualsiasi Attività Residua che rientri nel paragrafo (i)(b) o (ii) della definizione di Attività Residua, e di qualsiasi responsabilità Residua che è attribuibile o connessa a tale Attività Residua, e di qualsiasi Passività Residua che rientra nel paragrafo (d) della definizione di Passività Residua, è la data in cui il Cedente e il Cessionario concordano che il trasferimento deve avere effetto;</p>
<p>Tassazione tasse</p>	<p>o Tutte le forme di tassazione (diverse dalle imposte differite) e imposizioni, dazi, contributi e prelievi statuari, governativi, statali, provinciali, locali o municipali, in ogni caso sotto forma di imposta, se prelevati in riferimento a reddito, profitti, plusvalenze , ricchezza netta, valori patrimoniali, fatturato, valore aggiunto o altro e includerà inoltre pagamenti a un'autorità fiscale a titolo di imposta, ogniqualvolta e ovunque sia imposto e sia direttamente o principalmente imputabile o attribuibile direttamente o principalmente al Cedente o qualsiasi altra persona e tutte le sanzioni e gli interessi ad essi relativi;</p>

Autorità fiscale	Qualsiasi autorità fiscale o altra autorità competente per l'imposizione di qualsiasi responsabilità in materia di tassazione o responsabile per l'amministrazione e/o la riscossione di imposte o l'applicazione di qualsiasi legge in relazione alla tassazione;
Disposizioni tecniche	Le disposizioni tecniche detenute dal Cedente ai sensi del Regolamento 2015 in relazione alle passività ai sensi delle Polizze in Trasferimento;
Attività in Trasferimento	Tutti i seguenti, ma escluse le Attività Residue, alla Data di Efficacia del Piano: (a) i diritti, i benefici e i poteri (effettivi o contingenti) del Cedente ai sensi o in virtù delle Polizze in Trasferimento; (b) i diritti, i benefici e i poteri (effettivi o potenziali) del Cedente ai sensi o in virtù dei Contratti di Trasferimento; e (c) tutti gli investimenti e le altre attività (se presenti) che rappresentano o sono detenute in relazione alle Polizze in Trasferimento, comprese tutte le attività che rappresentano le disposizioni tecniche relative all'Attività in Trasferimento;

Operatività in Trasferimento	L'attività assicurativa svolta dal Cedente alla Data di Efficacia del Piano nella misura in cui comprende le Polizze in Trasferimento, le Attività in Trasferimento, le Passività in Trasferimento e i Contratti in Trasferimento;
Contratti in Trasferimento	(a) I Contratti di Asset Manager; (b) il Contratto di Deposito; (c) i Contratti di Distribuzione; (d) il Contratto di esternalizzazione (e) Qualsiasi altro contratto di cui il Cedente è una parte che si riferisce interamente all'Attività in Trasferimento;
Passività in trasferimento	Tutti i rischi, gli obblighi e le passività del Cedente alla Data di Efficacia del Piano nella misura derivante da o relativa alle Polizze in Trasferimento e all'Attività in Trasferimento, ma escluse le Passività Residue;
Polizze in Trasferimento	Qualsiasi polizza, o polizze, emessa dal Cedente che sia, o possa essere considerata, esistente alla o prima della Data di Efficacia del Piano ma, a scanso di equivoci, escluse le Polizze Residue;
Dati dell'Assicurato in trasferimento	I dati personali (come definiti nel GDPR) degli Assicurati in trasferimento e i dati personali di altri soggetti relativi agli Assicurati in trasferimento controllati dal Cedente;
Assicurati del Cessionario	Tutti gli assicurati del Cessionario fino alla Data di Efficacia del Piano inclusa; e
Assicurati in trasferimento	Tutti gli Assicurati del Cedente fino alla Data di Efficacia del Piano inclusa.

1.2 In questo Piano:

1.2.1 le parole e le espressioni devono, salvo dove diversamente richiesto dal contesto, avere il significato stabilito nella clausola 1.1;

1.2.2 le passività includono passività, doveri e obblighi di ogni tipo (presenti o futuri, effettivi o potenziali).

1.2.3 diritti, benefici e poteri includono diritti, benefici e poteri di ogni tipo (presenti o futuri, effettivi o contingenti);

1.2.4 la parola "incluso" va interpretata affinché non comporti limitazione alcuna;

1.2.5 i titoli utilizzati sono stati scelti per praticità e non limitano in alcun modo l'interpretazione;

1.2.6 ogni riferimento alla legislazione deve:

(a) essere riferito alla legislazione irlandese, salvo diversa indicazione, e

(b) includere un riferimento a qualsiasi legislazione subordinata a tale legislazione; e

1.2.7 riferimenti a registri, scritture o altre informazioni indicano registri, scritture o altre informazioni in qualsiasi forma, inclusi carta, dati archiviati elettronicamente, supporti magnetici, film e microfilm.

1.3 Qualsiasi riferimento nel presente Piano a un'emanazione, disposizione statutaria o a una qualsiasi legislazione subordinata deve essere considerato includere un riferimento a tale emanazione, disposizione statutaria o legislazione subordinata così come di volta in volta emendato, sostituito o nuovamente emanato e a qualsiasi strumento o ordinanza di volta in volta emessi ai sensi di tale emanazione, disposizione statutaria o legislazione subordinata.

1.4 Qualsiasi parola che denota il singolare includerà il plurale e viceversa e le parole che denotano qualsiasi genere includeranno tutti i sessi.

1.5 Qualsiasi riferimento a una persona deve essere interpretato come un riferimento a qualsiasi soggetto, azienda, società, corporazione, governo, stato o agenzia di uno

stato o qualsiasi associazione o partnership (che abbia o meno personalità giuridica separata) di due o più dei suddetti . Qualsiasi riferimento a una persona include i suoi successori, rappresentanti personali e assegnatari autorizzati.

1.6 A meno che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento in questo Piano a una clausola o sottoclausola deve fare riferimento a una clausola o sottoclausola di questo Piano, e qualsiasi riferimento in una clausola a una sottoclausola deve fare riferimento a una sottoclausola di tale clausola.

2 Trasferimento di attività assicurative

2.1 Trasferimento di attività

2.1.1 A decorrere dalla Data di Efficacia del Piano, l'Attività in Trasferimento sarà trasferita dall'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti e sarà conferita al Cessionario in conformità con il presente Piano.

2.1.2 Ferme restando le disposizioni del presente Piano, ogni Titolare di Polizza in Trasferimento, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, avrà diritto per sostituzione di subentrare a qualsiasi diritto applicabile da o disponibile nell'ambito di una Polizza in Trasferimento nei confronti del Cedente, che varrà pertanto nella stessa misura nei confronti del Cessionario, e gli obblighi di ogni Titolare di Polizza in trasferimento diventeranno, da e in seguito alla Data di Efficacia del Piano, applicabili (nella misura in cui ancora sussistano) da parte del Cessionario in sostituzione del Cedente. Il Cessionario dovrà eseguire, implementare e completare tutti i termini e le condizioni delle Polizze in Trasferimento.

2.1.3 Tutti i premi e gli altri importi attribuibili o riferibili alle Polizze in Trasferimento o ai Contratti in Trasferimento saranno pagabili al Cessionario alla Data e dopo la Data di Efficacia del Piano e saranno esigibili e ricevuti dal Cessionario e ogni soggetto che è titolare o parte di qualsiasi delle Polizze in Trasferimento o Contratti in Trasferimento sarà responsabile nei confronti del Cessionario per qualsiasi premio in sospeso, ulteriore o aggiuntivo o altre somme attribuibili o riferibili alle Polizze in Trasferimento o ai Contratti in Trasferimento quando gli stessi diventano dovuti e pagabili.

2.1.4 Il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione alle Polizze in trasferimento che sarebbero state a disposizione del Cedente.

2.2 **Trasferimento di attività**

2.2.1 In aggiunta alla clausola, 2.1, a partire dalla Data di Efficacia del Piano e con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, le Attività in trasferimento dovranno, mediante l'Ordinanza e senza che si renda necessario alcun atto o strumento ulteriore, essere trasferiti e conferiti al Cessionario, previa applicazione di tutti gli oneri (se dal caso) che incidono su tali Trasferimento di beni.

2.2.2 Il Cedente e il Cessionario dovranno, come e quando appropriato, eseguire tutti i documenti ed espletare quanto richiesto per effettuare o perfezionare il trasferimento e la maturazione al Cessionario di qualsiasi Attività in Trasferimento alla Data di Efficacia del Piano, in conformità con termini del presente Piano.

2.3 **Trasferimento di contratti**

2.3.1 Oltre alle clausole 2.1 e 2.2, a decorrere dalla Data di Efficacia del Piano, il Cessionario, ai sensi dell'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti, avrà diritto a tutti i diritti, benefici e poteri, e sarà soggetto a tutti gli obblighi e le passività del Cedente che sussistano alla Data di Efficacia del Piano ai sensi o in virtù dei Contratti in Trasferimento e tutti tali diritti, benefici e poteri saranno conferiti al Cessionario.

2.3.2 Ogni soggetto che immediatamente prima della Data di Efficacia del Piano sia titolare o parte di uno dei Contratti in Trasferimento dovrà, con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, in sostituzione di qualsiasi responsabilità o obbligo nei confronti del Cedente, mantenere la stessa responsabilità od obbligo nei confronti del Cessionario e avrà diritto, ad esclusione di qualsiasi diritto che potrebbe aver avuto nei confronti del Cedente ai sensi di uno qualsiasi dei Contratti in Trasferimento, agli stessi diritti nei confronti del Cessionario di cui disponeva nei confronti del Cedente ai sensi di tali Contratti in Trasferimento.

- 2.3.3 Tutti gli importi attribuibili o riferibili a uno qualsiasi dei Contratti in Trasferimento saranno pagabili al Cessionario alla Data e dopo la Data di Efficacia del Piano e saranno esigibili e ricevuti dal Cessionario e ogni soggetto che sia titolare o parte di uno dei Contratti in Trasferimento dovrà essere responsabile nei confronti del Cessionario di qualsiasi somma in sospeso, ulteriore o aggiuntiva e attribuibile o riferibile ai Contratti in Trasferimento quando gli stessi diventano dovuti e pagabili.
- 2.3.4 Il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, reclami, rivendicazioni riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione a uno qualsiasi dei Contratti in Trasferimento che sarebbero stati a disposizione del Cedente.
- 2.3.5 Tutti i riferimenti nei Contratti in Trasferimento al Cedente, al consiglio di amministrazione del Cedente o a qualsiasi altro funzionario o agente del Cedente, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, saranno intesi come riferimenti al Cessionario, al consiglio di amministrazione del Cessionario o qualsiasi altro funzionario o agente del Cessionario o, se appropriato, ad agenti del Cessionario a cui sia stata delegata l'amministrazione del Cessionario. In particolare, ma senza limitazioni, tutti i diritti e/o doveri esercitabili o espressi per essere esercitabili o le responsabilità che devono essere svolte dal Cedente, dal consiglio di amministrazione del Cedente o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente del Cedente in relazione a i Contratti in Trasferimento, con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, saranno esercitabili o dovranno essere eseguiti dal Cessionario, dal consiglio di amministrazione del Cessionario o da qualsiasi altro funzionario o agente del Cessionario.

2.4 **Trasferimento di passività**

A partire dalla Data di Efficacia del Piano e con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, le Passività in Trasferimento dovranno, mediante l'Ordinanza e senza alcun atto o strumento ulteriore, essere trasferite e diventare passività del Cessionario e cesseranno di essere passività del Cedente.

2.5 **Trasferimento di Attività Residue**

- 2.5.1 Nessuna Attività Residua o Passività Residua sarà trasferita o maturata nel Cessionario ai sensi o in virtù dei termini del Piano alla Data di Efficacia del Piano.
- 2.5.2 Le Attività Residue e le Passività Residue verranno trasferite dal Cedente al Cessionario, se del caso, in una Data di Trasferimento Successiva rilevante al soddisfacimento delle condizioni specificate nella definizione di Data di Trasferimento Successiva.
- 2.5.3 Le Polizze Residue non verranno trasferite alla Data di Efficacia del Piano. Le Polizze Residue verranno trasferite dal Cedente, eventualmente, a una Data di Trasferimento Successiva rilevante quando i Contratti Residui saranno trasferiti al Cessionario.
- 2.5.4 In attesa di una successiva Data di Trasferimento, il Cedente conserverà tutte le Attività Residue come trustee e in trust per e per conto del Cessionario in pieno diritto. Il Cedente sarà soggetto alle istruzioni del Cessionario in relazione a qualsiasi Attività Residua e il Cessionario dovrà liberarsi per conto del Cedente o, in mancanza, indennizzare il Cedente da tutte le Passività Residue.

2.6 **Diritti degli Assicurati**

- 2.6.1 Fatte salve le disposizioni del presente Piano, ogni Titolare di Polizza in Trasferimento che sia stato assicurato ai sensi delle Polizze in Trasferimento, avrà diritto, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, in sostituzione di qualsiasi diritto da lui esercitato o a sua disposizione ai sensi della sua polizza (e) nei confronti del Cedente allo stesso diritto o diritti nei confronti del Cessionario e gli obblighi di tale Titolare della Polizza diventeranno esecutivi (nella misura in cui sussistano ancora) dal Cessionario al posto del Cedente a partire dalla Data di Efficacia del Piano.
- 2.6.2 Il Cessionario dovrà eseguire, implementare e completare tutti i termini e le condizioni delle Polizze in Trasferimento.

3 **Data di Efficacia del Piano**

- 3.1 Ai sensi della clausola 3.2, il presente Piano diventerà operativo alle 23.59 del 31 dicembre 2020 o in qualsiasi altra data e ora che possa essere specificata

nell'Ordinanza e a meno che questo Piano non diventi operativo entro le 23.59 del 31 dicembre 2020 o a una data successiva come la Corte può consentire, su richiesta del Cedente e del Cessionario, il presente Piano decadrà.

3.2 A dispetto della clausola 3.1, il presente Piano non diventerà operativo alla Data di Efficacia del Piano a meno che:

3.2.1 la Corte non abbia approvato il Piano ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 e del Regolamento del 2015;

3.2.2 la Banca Centrale non abbia dato il proprio consenso o non abbia indicato di non avere obiezioni al Piano; e

3.2.3 i Regolatori competenti abbiano fornito il proprio consenso (o si ritenga che lo abbiano fatto).

4 Questioni fiscali relative al Trasferimento di Attività

Eventuali passività fiscali che si concretizzano a seguito del trasferimento dell'Attività in Trasferimento non saranno a carico degli Assicurati.

5 Mandati e altre istruzioni

5.1 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano (incluse, senza limitazione, tutte le istruzioni date a una banca dal suo cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che prevede il pagamento da parte di una banca o altro intermediario di premi pagabili in base o in relazione a una qualsiasi delle Polizze in Trasferimento, alla Data e dalla Data di Efficacia del Piano (e nel caso di una Polizza in Trasferimento che costituisce un Contratto Residuo, dalla rispettiva Data di Trasferimento Successiva), avranno effetto come se avesse previsto e autorizzato tale pagamento al Cessionario.

5.2 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano in relazione a una qualsiasi delle Polizze in Trasferimento in merito alle modalità di pagamento di qualsiasi prestazione o altro importo da parte del Cedente dovrà, a partire dalla Data di Efficacia del Piano (e nel caso di una Polizza in Trasferimento che costituisce un Contratto Residuo, dalla rispettiva Data di Trasferimento Successiva), continuare a essere in vigore con effettiva autorità nei confronti del Cessionario.

5.3 Tutti i premi attribuibili o riferibili alle Polizze in Trasferimento dovranno essere pagati al Cessionario dalla Data di Efficacia del Piano.

6 Continuità del procedimento

6.1 Alla Data e con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, qualsiasi procedimento giudiziario, semi-giudiziario, arbitrato o qualsiasi lamentela o reclamo a qualsiasi difensore civico o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o reclamo da o contro il Cedente in relazione all'Attività in Trasferimento, che siano effettivi, in sospeso o potenziali, devono essere continuati da o contro il Cessionario e il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione del Cedente in relazione a tali procedimenti.

6.2 A partire da e con effetto da ciascuna successiva Data di Trasferimento, tutti i procedimenti effettivi e potenziali da o contro il Cedente in relazione alle Attività Residue o alle Passività Residue saranno proseguiti da o contro il Cessionario e il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione del Cedente in relazione a tali Attività e Passività Residue.

7 Disposizioni generali

7.1 Effetto del Piano

7.1.1 Il trasferimento e la maturazione di un'Attività in Trasferimento, Contratto in Trasferimento o una Passività in Trasferimento in relazione a qualsiasi parte dell'Attività in Trasferimento non deve:

- (a) invalidare o estinguere qualsiasi contratto, garanzia o altro;
- (b) richiedere un'ulteriore registrazione in relazione a qualsiasi titolo o addebito;
- (c) costituire una violazione o inadempienza o richiedere che qualsiasi obbligo venga eseguito prima o dopo di quanto sarebbe altrimenti il caso in base a qualsiasi strumento o contratto o accordo di cui il Cedente sia parte o sia vincolato;

- (d) autorizzare qualsiasi parte di un contratto o accordo di cui il Cedente è parte a rescindere tale contratto o accordo quando, in assenza di tale trasferimento, tale parte non avrebbe altrimenti il diritto di risolverlo; o
- (e) salvo quanto previsto altrove nel presente Piano, conferire diritti o benefici maggiori o minori, o imporre obblighi maggiori o minori, ai sensi di un contratto, a qualsiasi parte di tale contratto di cui il Cedente è parte, laddove tali diritti, benefici o obblighi non sarebbero stati altrimenti conferiti o imposti.

7.2 Clausola di ulteriori garanzie

- 7.2.1 Ciascuna parte del presente Piano accetta di compiere tali ulteriori azioni e stipulare tali ulteriori atti o documenti che potrebbero essere necessari per conferire la titolarità nell'Attività in Trasferimento in conformità con i termini del presente Piano.
- 7.2.2 La parte dell'Attività in Trasferimento in cui la titolarità non passi per consegna o altrimenti alla Data di Efficacia del Piano, dopo la Data di Efficacia del Piano, sarà trattenuta dal Cedente in via fiduciaria in pieno diritto per il Cessionario in attesa del trasferimento formale della proprietà, della consegna o della cessione al Cessionario ai sensi dei termini del presente Piano e il Cessionario dovrà adempiere agli obblighi del Cedente, ai sensi dello stesso, come se fossero le attività del Cessionario.

7.3 Protezione dei dati

- 7.3.1 A partire dalla Data di Efficacia del Piano, i libri e i registri (ovvero i libri e i registri relativi all'Attività in Trasferimento), che possono includere il trasferimento dei dati del Titolare della polizza e i Registri Conservati protetti dalla legislazione sulla protezione dei dati, saranno trasferiti al Cessionario (in modo tale che il Cessionario sarà considerato il Controllore del Trasferimento dei dati del Titolare della polizza e dei Registri Conservati dalla data di Efficacia del Piano) e potranno essere utilizzati dal Cessionario e divulgati dal Cessionario, e utilizzati da qualsiasi agente o appaltatore del Cessionario nella stessa misura in cui sono stati utilizzati dal Cedente e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di Efficacia del Piano per tutti gli scopi in relazione alla Polizza in Trasferimento o al Contratto di Trasferimento, incluse, in particolare, la loro amministrazione e tutte le questioni pertinenti o incidentali ad essi.

7.3.2 Nella misura in cui un'autorità sia stata conferita al Cedente in relazione a una Polizza in Trasferimento o a un Contratto in Trasferimento da un Titolare di Polizza in Trasferimento o controparte dello stesso o da qualsiasi altra persona rilevante, ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati o altro, tale autorità dovrà, alla Data o dopo la Data di Efficacia del Piano, essere considerata come conferita al Cessionario.

7.3.3 Il Cessionario dovrà rispettare la Legislazione sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati personali, inclusi i Dati del Titolare della Polizza Trasferiti e i Registri Conservati.

7.4 **Requisiti antiriciclaggio**

7.4.1 A scanso di equivoci, a partire dalla Data di Efficacia del Piano e con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, i registri di due diligence del cliente del Cedente relativi all'Attività in Trasferimento saranno trasferiti al Cessionario e potranno essere utilizzati dal Cessionario ed essere divulgati dal Cessionario e utilizzati da qualsiasi agente o appaltatore del Cessionario nella stessa misura in cui sono stati utilizzati dal Cedente e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di Efficacia del Piano per tutti gli scopi in connessione con l'Attività in Trasferimento, inclusa la soddisfazione di tutti i Requisiti antiriciclaggio.

7.5 **Requisiti di pubblicazione e notifica**

7.5.1 Il Cedente e il Cessionario coopereranno per pubblicare opportuni avvisi di pre-trasferimento e post-trasferimento in ogni caso come richiesto dall'Ordinanza, dalla legge applicabile o da qualsiasi autorità di regolamentazione pertinente.

7.6 **Costi e spese**

7.6.1 Tutti i costi e le spese relativi alla preparazione del Piano e alla richiesta di approvazione del Piano, inclusi i costi dell'Attuario indipendente e il rispetto dell'ordinanza emessa dai Tribunali, derivanti dall'udienza preliminare in cui vengono date le istruzioni sul caso o dall'udienza di merito in cui è richiesto alla Corte di approvare il Piano, saranno a carico del Cedente e del Cessionario e non saranno a carico degli Assicurati..

7.6.2 La divisione dei costi e delle spese descritta in 7.6.1 sarà concordata tra il Cedente e il Cessionario.

7.7 Modifiche o aggiunte

7.7.1 Il Cedente e il Cessionario possono acconsentire in nome e per conto proprio e possono acconsentire per conto di tutte le altre persone interessate (diverse dalla Banca Centrale o da altri Regolatori Rilevanti), a qualsiasi emendamento, modifica o aggiunta al presente Piano o a qualsiasi altra ulteriore condizione o disposizione che influisca su questo Piano che la Corte può approvare o imporre prima dell'approvazione dello stesso.

7.7.2 Dopo la Data di Efficacia del Piano, il Cessionario può modificare i termini del presente Piano con il consenso del Tribunale, incluso, senza limitazione, qualora, in qualsiasi momento, le disposizioni del presente Piano, a giudizio del consiglio di amministrazione del Cessionario, possano rivelarsi impossibili, impraticabili o inique da attuare, a condizione che, in tali casi:

- (a) la Banca Centrale sia informata e abbia il diritto di essere ascoltata all'udienza della Corte nella quale viene esaminata tale istanza; o
- (b) tale richiesta sia accompagnata da una relazione di un attuario indipendente in modo tale che, a suo avviso, la modifica proposta non incida negativamente in modo sostanziale sugli interessi degli Assicurati in Trasferimento interessati dalla modifica proposta; e
- (c) nella misura in cui tale variazione influisca su qualsiasi diritto, obbligo o interesse del Cedente, il Cedente acconsente a ciò.

7.7.3 Se il consenso del Tribunale è concesso in conformità con la clausola 7.7.2, il Cessionario può modificare i termini del presente Piano in conformità con i termini del Tribunale.

7.8 Nessun diritto di terze parti

7.8.1 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7.7 (*Modifiche o Aggiunte*) del presente Piano, nulla in questo Piano conferirà o pretenderà di conferire a terzi alcun vantaggio o diritto di far rispettare qualsiasi termine di questo Piano.

7.9 **Successore e aventi causa**

7.9.1 Questo Piano ha carattere vincolante e tutela i successori e gli aventi causa di ciascuno dei Cedenti e dei Cessionari.

7.10 **Avvisi**

7.10.1 Qualsiasi avviso o altra comunicazione in relazione a questo Piano (ciascuno, un “**Avviso**”) dovrà essere:

- (a) redatto per iscritto e in inglese o in un'altra lingua secondo necessità; e
- (b) consegnato a mano, e-mail, raccomandata o corriere utilizzando un corriere riconosciuto a livello internazionale.

7.10.2 Un avviso rivolto al Cedente sarà inviato ai seguenti indirizzi o ad altri soggetti o indirizzi che il Cedente potrà notificare di volta in volta al Cessionario:

INORA²

Indirizzo: Two Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper,
Dublino 2

All'attenzione: Peter Madden

Email: peter.madden@monumentinsurance.com

7.10.3 Un avviso rivolto al Cessionario sarà inviato al seguente indirizzo o ad altro soggetto o indirizzo che il Cessionario potrà notificare di volta in volta al Cedente:

MLIDAC³

Indirizzo: Two Park Place, Hatch Street Upper, Dublino 2

All'attenzione: Catherine McGrath

2. Conferma che i dettagli di contatto sono corretti.

3. Conferma che i dettagli di contatto sono corretti.

Email: catherine.mcgrath@monumentinsurance.com

7.10.4 Una Notifica avrà effetto al momento della ricezione e si considererà ricevuta:

- (a) 60 ore dopo l'invio, in caso di consegna raccomandata;
- (b) al momento della consegna, se consegnata a mano o per corriere; o
- (c) al momento della trasmissione in forma leggibile, se consegnata tramite posta elettronica.

7.11 **Legge governativa**

Il presente Piano sarà regolato e interpretato in conformità con la legge irlandese.

8 **Prova del trasferimento**

La produzione di una copia dell'Ordinanza, con eventuali modifiche, emendamenti e/o aggiunte apportate ai sensi della clausola 7.7 (*Modifiche o Aggiunte*), dovrà, a tutti gli effetti, essere prova del trasferimento e del conferimento al Cessionario dell'Attività in Trasferimento.

**L'ALTA CORTE
2020 Pratica n. [●] COS**

**IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ
DESIGNATA INORA LIFE**

**E IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ
DESIGNATA MONUMENT LIFE INSURANCE**

**E IN MERITO ALL'ASSURANCE COMPANIES
ACT DEL 1909**

E IN MERITO ALL'INSURANCE ACT DEL 1989

**E IN MERITO AI REGOLAMENTI DELL'UNIONE
EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) DEL 2015**

PIANO

**MATHESON
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
DM/ELCA/CF 666909/54**

**TEL: + 353 1 232 2000
FAX: +353 1 232 3333
50151201.6**